



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **123/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **ILEANA DESOLE** (DSLLNI77E41B745K) nata a _____ e residente _____, in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "*Lo Zuccherò Filato Servizi Socio-educativi per l'infanzia di Ileana Desole*" (con l'Avv. EMANUELA CORTUCCI),

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/10/2023, la ricorrente ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 23/10/2023, all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede a prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
 - la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di titolare della ditta individuale meglio indicata in epigrafe.
 - non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che la ricorrente è comproprietaria con l'ex coniuge di un immobile ad uso abitativo dunque da escludere dalla presente procedura trattandosi di debito personale e non derivante dall'attività di impresa sul quale peraltro grava un mutuo ipotecario in fase di ammortamento. Il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria non sarebbe idoneo a soddisfare il ceto creditorio poiché sarebbe unicamente capiente per soddisfare l'univo creditore ipotecario);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, che nella specie non si evidenziano condotte negligenti in capo agli istituti di credito che hanno concesso i finanziamenti alla ricorrente.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € all'esito dell'aggiornamento dei crediti da parte dell'OCC e di un attivo pari ad € di cui € per spese in prededuzione afferenti il compenso dell'OCC; € titolo di residuo compenso dovuto al legale presentatore ed euro destinato al pagamento di tutti gli altri creditori.

In particolare la proposta di concordato può essere riepilogata come segue:

- Classe 1 Crediti tributari – previdenziali (.....) (a), crediti privilegiati generali sui mobili, il 40% della quota privilegiata viene integralmente pagato, il residuo 60% viene degradato a chirografo con diritto di voto e pagato per il 19%, mentre alla quota chirografaria viene riconosciuto il pagamento del 17% con diritto di voto
- Classe 2 Crediti del lavoratore (.....) (b) credito privilegiato ex art. 2751 bis cc, integrale pagamento del 40% della quota privilegiata, mentre il restante 60% viene declassato a chirografario con riconoscimento del diritto di voto e pagato per il 19% ;
- Classe 3 Crediti professionali (.....) (c) crediti privilegiati generali sui mobili il 40% della quota privilegiata di tali crediti viene integralmente pagato, il restante 60% viene declassato a chirografario con riconoscimento del diritto di voto e pagato per il 19%;
- Classe 4 Crediti con garanzia prestata da terzo (.....) unico soggetto a vantare la garanzia prestata da terzi ed è credito chirografario, al quale viene offerto il 18%;
- Classe 5 Crediti chirografari (.....) (d) tutti i creditori chirografari ai quali viene offerto in pagamento il 16% del loro credito.

..... indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro sei anni dal passaggio in giudicato dell'omologa a fronte del versamento di rate mensili costate pari ad euro per 72 rate.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di

insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII,

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **ILEANA DESOLE** (DSSLNI77E41B745K) e residente

in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "*Lo Zuccherio Filato Servizi Socio-educativi per l'infanzia di Ileana Desole*" (con l'Avv. EMANUELA CORTUCCI),

conferma la nomina dell'avv. Federica Fioretti anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali

né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 26/10/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani